



NOTA OPERATIVA

N. 11/2021

OGGETTO: Le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro: agevolazioni fiscali e tassazione.

1. Introduzione

Lo scopo della presente Nota Operativa è quello di descrivere le agevolazioni e la relativa tassazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro nello svolgimento della loro attività.

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) sono enti non commerciali disciplinati dal Libro I, Titolo II del Codice civile, negli articoli dal 14 al 42. Esse si distinguono in associazioni riconosciute e non riconosciute. Le stesse svolgono principalmente attività non commerciali ma possono svolgere anche attività commerciali.

Mentre, le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro (SSD) sono società commerciali disciplinate dal Libro V del Codice civile, in attuazione della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, e del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021. Le stesse svolgono principalmente attività non commerciali ma possono svolgere anche attività commerciali.

Una definizione legale di associazione e società sportive dilettantistiche è stata introdotta dal **D. Lgs. n. 36 del 2021** *“riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici e professionisti e in materia di lavoro sportivo”*. Tale decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.

Il Decreto 36/2021 definisce l'associazione e la società sportiva dilettantistiche come: *“il soggetto giuridico, affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad Ente di promozione sportiva, che svolge, senza scopo di lucro (in via stabile e principale), attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva”*.

Le ASD e SSD svolgono attività sportiva dilettantistica che si distingue da quella professionistica che è sempre svolta a titolo oneroso e in modo continuativo, nelle forme giuridiche di S.p.a. e S.r.l., disciplinate dal Libro V del Codice civile. Difatti, il D. Lgs. n. 36/2021, nel Capo II, articolo 13, ha specificato che sono società sportive professionistiche quelle che *“... sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. È obbligatoria la nomina del collegio sindacale”* e che *“L'atto costitutivo prevede che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali”*.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche, in conformità al Libro I e V del Codice civile e all'articolo 90 della Legge n. 289/2002 e dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 36/2021, potranno assumere la seguente natura giuridica: